



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1342

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri e disciplina per il rilascio della concessione da parte della strutture provinciale competente in materia di gestioni patrimoniali per l'utilizzo delle aree site in località san Vincenzo (Trento) da parte dei soggetti richiedenti per l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, musicali, sportivi, di spettacolo e di intrattenimento di varia natura.

Il giorno **22 Luglio 2022** ad ore **08:13** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

La Giunta provinciale ha maturato l'intenzione di adibire le aree di proprietà site in località San Vincenzo di Mattarello (Trento) a grande spazio da destinare ad attività di spettacolo, eventi e manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimento di varia natura, da concedere ai soggetti organizzatori richiedenti.

La Provincia intende valorizzare le suddette aree di proprietà, prevedendo per il futuro il coinvolgimento del Comune di Trento nella predisposizione di un piano di utilizzo di dette aree. In particolare, tali aree potranno permettere al Trentino non solo di ospitare in modo ricorrente eventi ed iniziative di rilevanza provinciale, ma anche nazionale ed internazionale, tali da qualificarsi come volano per la conoscibilità del Trentino e come strumento per aumentare l'attrattività del territorio.

In attesa della definizione della relativa destinazione, appare opportuno che le suddette aree non vengano abbandonate e che vengano individuate, considerati gli aspetti dimensionali e logistici, come luogo di eventi di spettacolo, di cultura e di sport.

Con il presente provvedimento si intende pertanto disciplinare le modalità di rilascio della concessione delle aree suddette e identificate catastalmente da parte delle pp. ff. 1414/1, 1415, 1416/1, 1416/3, 1418/1, 1418/2, 1418/3, 1419, 1420, 1424, 1426, dell'intera p.f. 1414/2, tutte in C.C. Trento, e delle intere pp. ff. 171, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 176/1, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 180/2, 180/3 e 1987/2, tutte in C.C. Mattarello.

Fermo restando le competenze attribuite dal T.U.L.P.S. (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635) alla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo, si intende definire la procedura per la concessione ai soggetti richiedenti, da parte della struttura provinciale competente, per l'utilizzo delle aree sopracitate, conformemente all'art. 43, co. 4, della l.p. 19 luglio 1990, n. 23.

Alla luce di quanto premesso, con il presente provvedimento si stabilisce che il titolare della concessione è tenuto al pagamento del canone relativo all'occupazione del suolo demaniale, fatta salva l'applicazione del canone ricognitorio previsto all'art. 43 terzo comma della l.p. 19 luglio 1990 n. 23 e fatte salve particolari ipotesi di esenzione dal pagamento previste da specifiche normative.

La tariffa del canone di occupazione viene determinata, nella misura indicata nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in relazione alla redditività annua calcolata nella misura del 2% su un valore dell'area, fissata in 160 €/mq, in funzione della superficie e della durata richiesta.

Tanto premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione,

- vista la l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e in particolare l'art. 43;
- vista la deliberazione n. 2051 dd. 14/12/2020 avente ad oggetto "direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e

privati”;

- visti gli altri atti citati in premessa;

a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di individuare le aree identificate catastalmente da parte delle pp.ff. 1414/1, 1415, 1416/1, 1416/3, 1418/1, 1418/2, 1418/3, 1419, 1420, 1424, 1426, dell'intera p.f. 1414/2, tutte in C.C. Trento, e delle intere pp.ff. 171, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 176/1, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 180/2, 180/3 e 1987/2, tutte in C.C. Mattarello, appartenenti al demanio provinciale, quali aree destinate a eventi culturali, sportivi, di spettacolo e di intrattenimento di varia natura e pertanto concedibili ai soggetti richiedenti per un tempo determinato;

2. di approvare il documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante criteri e disciplina per il rilascio ai soggetti richiedenti, da parte della struttura provinciale competente e previo nulla osta della struttura assegnataria dell'area richiesta, della concessione all'utilizzo temporaneo delle aree di cui al punto 1), per le finalità ivi indicate;

3. di stabilire che le concessioni per l'utilizzo delle aree di cui al punto 1), per i motivi ivi previsti, saranno regolate secondo i criteri stabiliti dal presente provvedimento dalla relativa data di approvazione;

4. di dare atto che la modulistica relativa alla domanda di concessione sarà approvata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente e pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri sul bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL_TEC_CRITERI_CONC

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO TECNICO

recante criteri e disciplina per il rilascio della concessione da parte della struttura provinciale competente in materia di gestioni patrimoniali per l'utilizzo delle aree site in località san Vincenzo (Trento) da parte dei soggetti richiedenti per l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, sportivi, musicali, di spettacolo e di intrattenimento di varia natura.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per la concessione delle aree di interesse del soggetto richiedente deve essere presentata su apposita modulistica, approvata con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di gestioni patrimoniali e disponibile all'indirizzo <http://www.modulistica.provincia.tn.it/>. La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità alternative:

- 1.posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo serv.gestionipatrimoniali@pec.provincia.tn.it;
- 2.consegna a mano nella sede della struttura competente sita in Trento, via Mantova, 67;
- 3.servizio postale mediante raccomandata a/r.

Se la domanda non è sottoscritta in presenza del dipendente dell'amministrazione addetto dovrà essere presentata unitamente alla copia del documento di riconoscimento.

Unitamente alla domanda dovrà essere sottoscritta e presentata anche l'Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (disponibile al medesimo indirizzo internet <http://www.modulistica.provincia.tn.it/>) inerente al trattamento dei dati personali.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente allegato tecnico e concernente le modalità di comunicazione telematica tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati, si dovrà fare riferimento alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2051 dd. 14 dicembre 2020.

Soggetti titolati alla presentazione della domanda

La domanda per la concessione delle aree può essere presentata dai soggetti pubblici o privati interessati, per lo svolgimento di manifestazioni o eventi del tipo sopra descritto, per un uso particolare comunque compatibile con l'interesse generale della collettività a poter partecipare all'evento o alla manifestazione.

La Provincia si riserva, nell'accoglimento della domanda, ad ogni modo, la facoltà di valutare l'interesse pubblico alla concessione delle aree, secondo la fattispecie concreta, anche prescindendo dall'ordine cronologico di proposizione delle domande.

L'accoglimento della domanda avverrà con provvedimento dirigenziale della struttura competente in materia di gestioni patrimoniali, previo rilascio del nulla osta della struttura provinciale assegnataria.

Termine di conclusione del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento è pari a 120 giorni, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Il termine del procedimento è visibile sul portale dell'amministrazione trasparente della Provincia autonoma di Trento, alla voce "*Concessioni d'uso di beni demaniali non assegnati ad altre strutture*".

Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. relazione tecnica che evidenzi i motivi della richiesta, specificando in particolar modo la natura della manifestazione, il numero previsto di partecipanti all'evento e la durata dell'evento;
2. planimetria, con indicazione dell'esatta area interessata dall'evento, comprensiva degli spazi da destinare a relativi parcheggi.

La struttura provinciale assegnataria dell'area, preventivamente al rilascio del nulla osta, si riserva di richiedere l'eventuale ulteriore documentazione integrativa di carattere tecnico e/o amministrativo che dovesse risultare necessaria in relazione alla tipologia di manifestazione o evento. La mancata presentazione dell'eventuale documentazione integrativa comporta il mancato rilascio del nulla osta.

Disciplina della concessione

La tariffa del canone di occupazione viene determinata, nella misura indicata nel presente documento, in relazione alla redditività annua, calcolata nella misura del 2% su un valore dell'area, fissato in 160 €/mq, in funzione della superficie e della durata richiesta.

La tariffa è calcolata in giornate intere e in relazione alla superficie, con arrotondamento ai 1000 mq superiori, secondo quanto segue:

- a. canone di concessione: 8,80 €/giorno per 1000 mq
- b. il canone è rapportato alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, secondo i seguenti coefficienti:
 - primi 10 giorni di occupazione: tariffa base
 - tra undicesimo e fino al sessantesimo giorno compreso: riduzione del 10% della tariffa base
 - oltre il sessantesimo giorno: riduzione del 20% della tariffa base.

Tali coefficienti tengono conto del valore complessivo dell'area e, contestualmente, degli sgravi per l'Amministrazione concedente (quali, esemplificativamente, manutenzioni, ripristini, pulizie, custodie) nel caso di concessioni che si protraggono maggiormente nel tempo:

Il concessionario dovrà rimettere, al termine del periodo di utilizzo, l'area a disposizione della Provincia, nel medesimo stato in cui essa è stata consegnata, eseguendo e assumendo gli oneri delle ordinarie e straordinarie manutenzioni, da concordare previamente con l'amministrazione. Il concessionario non potrà pretendere a qualsiasi titolo alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o qualsivoglia ristoro per le migliorie eventualmente apportate.

La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa deve essere comunicata al Servizio provinciale competente in materia di gestioni patrimoniali prima dell'inizio dell'occupazione dal titolare della concessione o da soggetti dallo stesso espressamente delegati.

Tale rinuncia libera la Provincia da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente obbliga la medesima alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.

In assenza della suddetta comunicazione nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, anche ad occupazione già iniziata, a condizione che l'area sia stata interamente liberata e rimessa nella disponibilità della Provincia nello stato in cui era stata concessa.

Eventuali richieste di proroga di utilizzo delle aree dovranno essere previamente autorizzate dalla Provincia e comporteranno il pagamento del canone per l'intero periodo di utilizzo.

Ai fini della concessione è richiesta il deposito cauzionale pari al 10% del valore della concessione medesima, che non potrà essere in ogni caso minore di euro 500.

Il concessionario si obbliga a stipulare idonea polizza di assicurazione per responsabilità civile e incendio, per la copertura assicurativa di beni mobili e delle attrezzature di sua proprietà eventualmente presenti all'interno delle aree; in particolare, tali contratti dovranno prevedere l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice nei confronti dell'amministrazione concedente qualora la causa del sinistro abbia origine dagli immobili.

Eventuali spese contrattuali, quali, esemplificativamente, imposta di registro e imposta di bollo, sono a carico del concessionario.

La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione. La modifica, la rinuncia o la revoca, anche parziale, dell'atto di concessione comporta la restituzione della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo. La revoca della concessione è disposta anche quando si verifica una grave violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione.

Ulteriori obblighi a carico del concessionario verranno disciplinati nel provvedimento dirigenziale e successivamente nel contratto che impegna le parti.

La Provincia si riserva di chiedere eventuali danni patiti e di prevedere che il canone potrà comunque essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, in relazione alla specifica natura dell'evento, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.